

## **Danno da occupazione sine titulo: il danno è in re ipsa?**

Analisi di Luigi VIOLA

La questione posta all'attenzione delle Sezioni Unite, con ordinanza n. 1162 del 17.1.2022, riguarda la necessità o meno che, ai fini della tutela risarcitoria, sia provato il danno da occupazione sine titulo (o illegittima).

La questione è rilevante perchè:

- se si opta per la tesi della necessità di prova, allora l'attore ricorrente dovrà fornire la prova del danno, ai fini del risarcimento, o almeno allegare e provare per via presuntiva;
- se si opta per la tesi della non necessità, allora l'attore ricorrente non dovrà fornire la prova del danno e neanche l'allegazione, ai fini del risarcimento.

Per procedere ad analisi predittiva, si estraggono dall'ordinanza di rimessione gli argomenti relativi alle varie tesi, per poi sintetizzarli con il tipo di interpretazione adottata, così da inserire tutto nella formula finale ed ottenere il risultato.

### **Tesi positiva della necessità della prova**

A favore della tesi positiva, sono stati evidenziati i seguenti rilievi:

- deve essere risarcito il danno conseguenza; se si ammettesse il danno in re ipsa, allora si confonderebbe il danno di evento con il danno conseguenza, vulnerando gli artt. 2697-1223 c.c. (+ IL);
- in materia di privacy non è la semplice violazione, ma il danno a legittimarne la tutela, ex art. 2 Cost. e art. 11 cod.privacy, così menzionato nell'ordinanza (+ AL);
- ammettere il danno in re ipsa vorrebbe dire imporre al danneggiante un danno in re ipsa, in contrasto con l'art. 23 Cost. (+ AI);
- ammettere il danno in re ipsa vorrebbe dire compromettere il diritto di difesa dell'autore della violazione, in contrasto con l'art. 24 Cost. (+ AI).

### **Tesi negativa della non necessità della prova (c.d. prova in re ipsa)**

A favore della tesi negativa, sono stati evidenziati i seguenti rilievi:

- la proprietà contiene facoltà di godimento che, se precluse, implicano un pregiudizio (-IL);
- nei casi di acquisizione sananta, di cui all'art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, in caso di occupazione sine titulo della p.a., è previsto un indennizzo (-AL).

Questa è la formula:

$$IP = (IL \pm ILn) \wedge (IR \pm IRn) \circ [IL = 0 \Rightarrow (AL \pm ALn)] \circ [AL \approx 0 \Rightarrow (AI \pm AI_n)]$$

Inseriamo gli elementi estratti dall'ordinanza di remissione de quo:

$$IP = IL - IL \wedge (0) \circ [IL = 0 \Rightarrow (AL - AL)] \circ [AL \approx 0 \Rightarrow (AI + AI)]$$

Da cui ne segue

$$IP = IL - IL \wedge (0) \circ [IL = 0 \Rightarrow (AL - AL)] \circ [AL \approx 0 \Rightarrow (2AI)]$$

Da cui ne segue

$$IP = 2AI$$

Le Sezioni Unite dovrebbero affermare:

ai fini della tutela risarcitoria da occupazione sine titulo è necessario che sia provato il danno, almeno in via presuntiva.